

Parere 23 aprile 2009, n. 13

Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, relatore Consigliere Avv. Nicola Bianchi

Il Consiglio remittente chiede parere in merito alla sussistenza dell'obbligo della formazione continua per il solo fatto della iscrizione all'Albo, al di là dell'esercizio effettivo della professione forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l'art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell'“*avvocato iscritto all'albo*” e nel “*praticante con patrocinio*”.

Quanto al primo, l'inciso “*iscritto all'albo*” e la mancanza di un richiamo all'esercizio effettivo dell'attività professionale, stanno a significare che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto della iscrizione nell'albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.

Ciò è conforme al principio, che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933), per cui non è prevista un'iscrizione ai soli fini del titolo e – quale fattore che legittima di per sé l'attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento – essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell'interesse della collettività.

Ai fini di accertare l'attualità dell'obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell'esercizio della professione con *carattere di continuità* che, mentre regola l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, in relazione all'art. 2 della legge n. 312 del 21 luglio 1975), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che **anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l'obbligo formativo.**

Fermo il principio generale, l'eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di *interruzione* dell'attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all'estero, sempre che l'interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un'espressa e altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell'Ordine.”